

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati

Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 423/2023 r.g.a. promosso

DA

Parte_1 in persona del Sindaco pro-tempore, c.f.

P.IVA_I, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Fabio;

appellante

CONTRO

Controparte_1, nato a Messina il 29.5.1964, c.f. [...]

C.F._1, rappresentato e difeso dall'avv. Illeana Ocera;

appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2023 del Tribunale di Patti pubblicata in data 28.4.2023.

Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1, c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18 dicembre 2015 il *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461 emesso dal Tribunale di Patti, notificato il 9.11.2015, con il quale gli era stato ingiunto di pagare al ricorrente, architetto *Controparte_1*, la somma di € 27.657,89, oltre interessi, quale compenso per l'esecuzione dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori relativi alla

“ristrutturazione e restauro dell’ex *Pt_2* e dell’annesso chiostro dei Minori osservanti”.

A sostegno dell’opposizione eccepiva in via preliminare, oltre all’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, l’improponibilità della domanda alla luce della clausola compromissoria prevista nel contratto di conferimento di incarico sottoscritto dalle parti in causa. Nel merito, deduceva di avere provveduto al pagamento dei compensi spettanti alla professionista.,

Nella costituzione dell’architetto *CP_1*, il Tribunale con sentenza n. 418/2023, rigettate le eccezioni preliminari relative alla dedotta inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e alla improponibilità della domanda proposta dal *CP_1* per la presenza della clausola compromissoria, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il *Parte_1* al pagamento della somma di € 26.411.30 a titolo di compensi professionali, oltre accessori e spese.

Per la riforma della sentenza ha proposto appello il *Pt_1*

Si è costituito *Controparte_1* chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza del 20.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo d’impugnazione il *Parte_1* censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Patti ha rigettato l’eccezione di improponibilità della domanda del *CP_1* senza dichiarare il difetto di competenza del giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale, come previsto dalla clausola n. 18 del contratto sottoscritto dalle parti. Lamenta l’erroneità dell’interpretazione di tale clausola operata dal giudice di prime cure secondo il quale la competenza arbitrale doveva ritenersi alternativa rispetto a quella dell’autorità giudiziaria.

3. Con il secondo motivo d'appello il *Pt_I* deduce la nullità del contratto sotto il duplice profilo della sottoscrizione del Responsabile del Procedimento (in luogo del sindaco) dell'atto negoziale di conferimento dell'incarico e della carenza della attestazione della copertura finanziaria.

4. Con il terzo motivo di gravame il *Parte_I* lamenta l'acritica adesione da parte del Tribunale di Patti alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato in merito alla quantificazione dei compensi spettanti all'arch. *CP_I*, senza fornire una adeguata motivazione relativamente al rigetto dei rilievi svolti dal consulente di parte del *Pt_I*.

5. Con il quarto motivo di appello il *Parte_I* censura la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure pronunciato *ultra petita*, riconoscendo al *CP_I* compensi relativi ai lavori di cui alla voce n. 14 del disciplinare d'incarico, non oggetto della domanda formulata dal professionista.

6. Con il quinto motivo, infine, l'ente appellante si duole della condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali.

L'ente territoriale chiede, quindi, che venga accertata la nullità del contratto di conferimento dell'incarico all'appellata per mancanza della forma scritta e della attestazione di copertura finanziaria, con rigetto di ogni pretesa vantata dal *CP_I*. Chiede, inoltre, che venga accertata l'incompetenza del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 del contratto.

7. *Controparte_I*, costituendosi, eccepisce la nullità della clausola arbitrale prevista in contratto nonché la tardività dell'eccezione inerente alla mancanza di sottoscrizione del contratto, trattandosi di vizio comportante eventualmente l'annullabilità e non la nullità del contratto, pertanto non rilevabile d'ufficio. Deduca, poi,

l'inammissibilità della chiesta declaratoria della nullità del contratto per mancanza di copertura finanziaria, in quanto doglianza svolta per la prima volta in grado di appello, pur rimarcando l'infondatezza della censura, essendo stato previsto in contratto che “*alla spesa per il pagamento delle competenze tecniche e quanto dovuto per legge si farà fronte con le somme all'uopo previste nel relativo progetto approvato e finanziato con i Fondi POR Sicilia 2000-2006*”. Ha ribadito poi la fondatezza delle proprie pretese chiedendo il rigetto del gravame.

8. Il primo motivo di gravame è fondato. L’art. 18 del disciplinare d’incarico sottoscritto prevedeva che “tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall’Amministrazione, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi d’intesa tra le parti o in mancanza dal presidente del tribunale competente”. Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. Civ. Sez. 6, 24 settembre 2021 n. 25939). Nel caso di specie, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti in favore del *CP_1*, il *Parte_1* ha eccepito l'improponibilità della domanda di quest’ultimo avente ad

oggetto il pagamento dei compensi, in forza della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti. La decisione del giudice di primo grado che ha rigettato l'eccezione ritenendo la competenza degli arbitri alternativa rispetto a quella del giudice ordinario non può condividersi. La clausola, in termini chiari, prevede la devoluzione agli arbitri di ogni controversia che possa insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi professionali, come unica forma di risoluzione delle controversie sopra richiamate, come può evincersi anche dalla voce verbale “saranno” adoperata nella clausola (“tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa **saranno** … deferite ad un collegio arbitrale”).

Si osserva, incidentalmente, che clausola compromissoria binaria non significa “non esclusività della competenza degli arbitri” ma indica la circostanza che gli arbitri siano nominati da due dei soggetti in causa ed il terzo da persona terza estranea; tale clausola, come precisato dalla Suprema Corte, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi “a posteriori” - in relazione al “petitum” ed alla “causa petendi” - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Cass. Civ. Sez. 1, 8 aprile 2016 n. 6924).

Il **CP_1** ha eccepito la nullità della clausola compromissoria per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, c.c.. L'eccezione deve ritenersi infondata. La Suprema Corte S.C. ha costantemente affermato che, in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette

clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. Civ. Sez. 1, 23 maggio 2006 n. 12153; conforme Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 2 settembre 2020 n. 20461).

Nel caso di specie il disciplinare sottoscritto dalle parti non può ritenersi uno schema-tipo *destinato a regolare una serie indefinita di rapporti*, ma piuttosto un regolamento contrattuale predisposto per il singolo e specifico incarico conferito all'architetto *CP_1*, sicché non ricorrono i presupposti richiesti per l'operatività dell'art. 1341 c.c..

Va anche aggiunto che “la predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l'inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest'ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far

valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia di quella clausola (Cassazione 19212/2005).

Nella fattispecie manca, appunto, la prova della ricorrenza della particolare fattispecie contrattuale prevista dall'art. 1341 c.c..

In accoglimento del primo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, deve quindi essere dichiarata improponibile la domanda svolta dal *CP_1* nei confronti del *Parte_1*, per essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale.

9. In ordine al secondo motivo di appello, occorre rilevare quanto segue. La manifestazione di volontà nell'interesse dell'ente locale era stata espressa dal Sindaco con la determina sindacale del 15 luglio 2008 alla quale è poi seguita la sottoscrizione da parte dei professionisti del disciplinare di incarico, sottoscritto altresì, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione comunale, non dal Sindaco del *Parte_1* ma dal responsabile del procedimento.

L'eccezione sollevata dal *Pt_1* appellante secondo cui il responsabile dell'Ufficio non avrebbe avuto il potere di impegnare la volontà dell'ente locale è stata correttamente ritenuta tardiva, e quindi inammissibile, dal giudice di prime cure; dal dedotto vizio del consenso dell'ente, infatti, deriverebbe non la nullità ma l'annullabilità del contratto, non rilevabile d'ufficio ma solo dall'amministrazione comunale nei termini di rito (Cass. Civ. Sez. 1, 26 luglio 2012 n. 13296).

Tale censura deve, pertanto, ritenersi infondata.

Ininfluente poi, ai fini dell'accertamento della competenza arbitrale, deve ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per la mancata attestazione della copertura finanziaria. Tale rilievo, svolto per la prima volta nel presente grado di appello, deve comunque ritenersi

ammissibile e non tardivo, contrariamente a quanto eccepito dal *CP_1* (Cass. Civ. Sez. 3, 14 maggio 2024 n. 13159); tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale; ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (Cass. Civ. Sez. 2, 6 novembre 2013 n. 2504).

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico del *CP_1*, soccombente, ivi comprese le spese di c.t.u..

P.Q.M.

La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 418/2023 emessa dal Tribunale di Patti anche nei confronti di *Controparte_1*, così decide:

accoglie l'appello proposto dal *Parte_1* e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda proposta da *Controparte_1* nei confronti del Comune appellante, per essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale;

condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore del *Parte_1* [...] delle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 286,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi (€ 1.000,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.200,00 fase istruttoria, €

1.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di appello, in € 804,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi (€ 1.030,00 fase studio, € 710,00 fase introduttiva, € 1.525,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge; pone definitivamente a carico del *CP_I* le spese di c.t.u.

Messina, 4 dicembre 2025.

Il Consigliere est.

Dr. A. Zappalà

Il Presidente

Dr.ssa V. Randazzo